

**PIANO DI SOSTITUZIONE DEI TASSI  
NEI PRODOTTI INDICIZZATI AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO UE 2016/1011**

## Sommario

1	Definizioni .....	3
2	Obiettivi e Contesto normativo .....	4
3	Adempimenti e Processi.....	5
4	Ruoli e Responsabilità .....	7
5	Tabella Indici di riferimento e Indici sostitutivi .....	9
	5.1    Ambiti di applicazione .....	9
	5.2    Tabella.....	10
	5.3    Operatività Fondo Sicilia .....	10
6	Aggiornamento del Piano.....	10

## 1 Definizioni

**Amministratore/i di benchmark o Amministratore/i di indice/i di riferimento:** come definito dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 ("BMR" - Benchmark Regulation) "una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento". Gli Amministratori controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor).

**Benchmark di riferimento o Indice/i di riferimento:** un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

**Cessazione indice/i di riferimento:** venir meno della rilevazione o determinazione dell'indice a seguito di una dichiarazione pubblica da parte dell'Amministratore della conclusione della pubblicazione di un indice di riferimento.

**Clausola/e di riserva o Clausola/e di fallback:** clausola inclusa all'interno di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario che consente di sostituire l'indice di riferimento principale in caso di variazione sostanziale o cessazione dello stesso.

**Cliente/i o Controparte/i:** soggetto rappresentato da una persona fisica, una persona giuridica, o una cointestazione tra più soggetti, che detiene un rapporto con Irfis, in forza del quale, con o senza la concessione di un affidamento, ha maturato un debito o un credito verso Irfis.

**Consiglio di Amministrazione (CdA):** Organo con funzione di supervisione strategica.

**Contratto/i a tempo determinato:** si intende qualsiasi tipologia di contratto finanziario di natura creditizia con una data certa di fine del rapporto (c.d. a scadenza).

**Contratto/i finanziari:** si intende qualunque contratto finanziario di credito indicizzato a tasso variabile che formalizza un accordo tra l'intermediario finanziario e il debitore.

**Contributori di benchmark o Contributori di indice/i di riferimento:** contributori di dati, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi.

**Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati:** indica il presente documento relativo alle azioni che Irfis FinSicilia S.p.A. intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento utilizzati dalla Società, nonché le modalità di scelta degli indici utilizzati e l'inserimento degli stessi nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

**Prodotti indicizzati:** prodotti il cui valore finanziario (ad es. valore delle cedole) viene definito mediante l'utilizzo di un indice di riferimento (ad es. EURIBOR).

**Tasso di interesse legale:** tasso definito dalla Banca Centrale Europea che viene usato in caso di mancanza di indici di mercato validi all'interno di un contratto o di uno strumento finanziario. L'utilizzo di tale tasso d'interesse è previsto dal Capo 4 Bis "Sostituzione legale di un indice di riferimento" nell'ambito del Titolo III "Requisiti per le diverse tipologie di indici di riferimento" del Regolamento (UE) 2016/1011 - BMR (Benchmark Regulation).

**Utilizzatore/i di benchmark o Utilizzatore/i di indice/i di riferimento:** enti vigilati tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

**Variatione indice/i di riferimento:** variazione metodologica sostanziale di un indice di riferimento che non consente di stabilire continuità all'interno dell'indice. Tali variazioni sono comunicate dagli Amministratori degli indici. Non costituisce variazione sostanziale la variazione quantitativa dell'Indice di riferimento derivante dalla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

## 2 Obiettivi e Contesto normativo

Il presente documento "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati", redatto in ottemperanza all'art. 28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR"), descrive le azioni che Irfis FinSicilia S.p.A. (di seguito anche "Irfis" o la "Società") intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare e l'inserimento degli stessi nella contrattualistica.

Il Regolamento BMR ha introdotto un quadro comune europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità dei parametri utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, al fine di misurare altresì la performance dei fondi di investimento dell'Unione Europea.

A partire dal 2018, il Regolamento BMR si applica alla fornitura degli indici di riferimento e alla contribuzione dei dati ad essi correlati, consentendo un impiego omogeneo di tali parametri all'interno dell'Unione Europea, con significativi impatti che si riflettono in maniera distinta su Amministratori, contributori e utilizzatori di un benchmark.

Il Regolamento BMR introduce specifici obblighi che gli utilizzatori di benchmark (o indici) finanziari devono rispettare in sede di:

- emissione e strutturazione di strumenti finanziari;
- redazione di contratti finanziari. Ai sensi del Regolamento BMR, rientrano in tale categoria i contratti di credito ai consumatori e di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali come definiti all'art.3 lettera c) della direttiva 2008/48/CE, nonché all'art.4 punto3) della direttiva 2014/17/UE.

Il recepimento di tale disciplina a livello nazionale è avvenuto con il d. Lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, che introduce il nuovo art. 118-bis del TUB "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento".

Con tale norma il legislatore italiano ha dato attuazione a talune disposizioni del Regolamento BMR, e ne ha esteso l'applicazione a tutti i contratti aventi a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB.

In particolare, l'art. 118-bis del TUB disciplina le modalità attraverso cui banche e intermediari finanziari devono attuare i piani di sostituzione nel caso di sostanziali variazioni di un Indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Più nel dettaglio, il dettato normativo prevede che banche e intermediari:

- pubblichino, anche per estratto, e mantengano aggiornati sul sito internet i piani di sostituzione previsti dall'articolo 28, par. 2 del Regolamento BMR. Gli aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB "Comunicazioni periodiche alla clientela";
- predispongano clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse che consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'Indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- comunichino ai clienti, entro 30 giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato in conformità al piano di sostituzione, fermo restando il diritto di recesso del cliente entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, in assenza del quale la modifica si intende approvata. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tendendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra citata, la Società opera esclusivamente in qualità di Utilizzatore di indici di riferimento e pertanto è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del "Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento".

Il presente documento descrive l'iter operativo che la Società adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici adottati in ottemperanza al Regolamento BMR in riferimento a tutti gli strumenti finanziari ed i contratti finanziari indicizzati a tasso variabile.

### **3 Adempimenti e Processi**

Le azioni che la Società intraprende al verificarsi di una delle situazioni descritte nel Regolamento BMR relative cioè ad una variazione sostanziale o Cessazione dell'indice di riferimento sono articolate nelle seguenti fasi principali:

- Rilevazione della dismissione o variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento;
- Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo;
- Comunicazione alla clientela dell'Indice Sostitutivo e modifica dei Contratti finanziari;
- Applicazione dell'Indice sostitutivo;
- Monitoraggio continuo degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi, revisione periodica e aggiornamento delle Clausole di *fallback*;
- Revisione e modifiche al Piano di Sostituzione.

### **3.1 Rilevazione della dismissione o variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento**

Il processo si attiva qualora dal costante monitoraggio del ciclo di vita degli indici applicati ai contratti finanziari emerga il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- ✓ *cessazione dell'indice di riferimento*, a seguito di dichiarazione ufficiale o comunicazione da parte dell'Amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza competente;
- ✓ *variazione sostanziale di un Indice di riferimento*, dichiarata dall'Amministratore o dall'autorità di regolamentazione, tale da influire significativamente sul valore e sulla rappresentatività dell'indice stesso. Per "variazione sostanziale" non si intende la variazione quantitativa dell'indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì la fattispecie in cui l'Amministratore dell'indice annuncia che apporterà una modifica significativa alla metodologia di determinazione dell'indice di riferimento o modificherà in qualsiasi altro modo sostanziale l'indice di riferimento.

In questi casi, le strutture coinvolte si attivano per il processo di sostituzione, monitorano l'impatto dell'evento e assicurano una risposta conforme alle normative

### **3.2 Individuazione dell'Indice di riferimento Sostitutivo**

Quando un Indice di riferimento cessa o subisce una Variazione sostanziale, si avvia la procedura di sostituzione dell'indice previsto nella tabella "Indici di riferimento e Indici sostitutivi" predisposta in conformità alla normativa ovvero il nuovo indice rispetta le linee guida stabilite dalle autorità di regolamentazione e dai gruppi di lavoro internazionali, come la BCE per l'EURIBOR ed è coerente con i parametri di mercato riflettendo correttamente la tipologia di operazioni e di prodotti finanziari.

### **3.3 Comunicazione alla clientela dell'Indice Sostitutivo e modifica dei Contratti finanziari**

Nel caso di contratti finanziari stipulati indicizzati a tasso variabile, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, come richiesto dall'articolo 118-bis, comma 3 del TUB, è necessario inserire nelle clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse indicizzati ad un parametro di riferimento monetario elementi che consentano di individuare, anche per rinvio ai suddetti piani di sostituzione pubblicati, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.

Pertanto, al verificarsi di una Cessazione o Variazione sostanziale di un Indice di riferimento, è necessario inviare una comunicazione al Cliente, entro trenta giorni, con le modalità concordate con il Cliente stesso per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali interessati, indicando la denominazione dell'Indice di riferimento soggetto a Cessazione o Variazione, l'Indice Sostitutivo o le modifiche all'Indice di riferimento soggetto a variazione e le modalità di sostituzione o variazione sostanziale dell'Indice di riferimento.

La modifica sarà considerata approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In linea con il dettato normativo, in caso di recesso si riconosce al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di riferimento.

E' prevista la pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale con l'indicazione degli Indici di riferimento che verranno dismessi o che hanno subito una Variazione sostanziale.

### **3.4 Applicazione dell'Indice Sostitutivo**

Successivamente si procede all'implementazione tecnica dell'Indice Sostitutivo nei sistemi operativi, assicurando la modifica dei parametri nei sistemi IT ovvero che l'indice sostitutivo venga integrato

nei sistemi di calcolo e monitoraggio dei contratti finanziari, con l'applicazione di eventuali spread per mantenere la coerenza con il valore dell'indice precedente.

### 3.5 Monitoraggio continuo degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi, revisione periodica e aggiornamento delle Clausole di fallback

Le attività post-implementazione riguardano il monitoraggio costante dell'efficacia della sostituzione, per identificare prontamente eventuali discrepanze o criticità operative e la revisione periodica del Piano di sostituzione, delle clausole di *fallback* e degli indici di riferimento utilizzati per garantire l'allineamento ai requisiti normativi e alle condizioni di mercato.

La revisione avviene con frequenza almeno annuale o in risposta a variazioni normative rilevanti e prevede:

- ✓ la mappatura dei prodotti finanziari e l'adeguamento dei contratti finanziari che incorporano un indice di riferimento, assicurando che ogni Clausola di *fallback* sia appropriata e conforme;
- ✓ la valutazione periodica dei Benchmark Alternativi utilizzati, identificando eventuali alternative qualora nuovi indici vengano raccomandati dalle autorità di vigilanza;
- ✓ l'aggiornamento delle comunicazioni: in caso di modifica delle Clausole di *fallback* i clienti verranno informati attraverso comunicazioni dirette e aggiornamenti sul sito web aziendale, come previsto dall'art. 118-bis TUB;

### 3.6 Revisione e modifiche al Piano di Sostituzione

Con riferimento al monitoraggio degli indici di sostituzione qualora si presenti la necessità di variazione dovute anche a evoluzioni normative, di settore o di business le stesse comporteranno modifiche al contenuto del presente Piano di Sostituzione. Tali modifiche dovranno essere portate a conoscenza della Clientela tramite un'informativa secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla Clientela o alla prima occasione utile.

## 4 Ruoli e Responsabilità

Di seguito sono riepilogate le attività sopradescritte nei punti da 3.1 a 3.5. in termini di ruoli e responsabilità degli organi e delle strutture organizzative della società.

FASE	AREE/UFFICI COINVOLTI	PROCESSO
<b>3.1. Rilevazione della dismissione o variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento</b>	Area Amministrazione e Finanza	Qualora dal costante monitoraggio svolto dall'Area Amministrazione e Finanza del ciclo di vita degli indici applicati ai contratti finanziari emerga la verifica di eventuali comunicazioni da parte dell'Amministratore di un indice di riferimento circa variazione o cessazione del medesimo, l'Ufficio Finanza segnala tempestivamente all'Area Agevolazioni e Crediti, Area Legale, Area Organizzazione e Risorse Umane, Area Pianificazione, Risk Management e Compliance la variazione o la cessazione di uno o più indici di riferimento.

<b>3.2. Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo</b>	Area Amministrazione e Finanza Area Agevolazioni e Crediti Area Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione Ufficio Risk Management	<p>L'ufficio Finanza e l'Ufficio Amministrazione e Monitoraggio sono preposti alla definizione degli indici sostitutivi da adottare in caso di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento tra quelli previsti nel presente Piano, basandosi sulle informazioni rese note dalle autorità competenti, al fine di individuare quello appropriato ai prodotti esistenti ed impattati dall'evento.</p> <p>In tale ambito, l'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione in coordinamento con l'ufficio Risk Management, a supporto del processo decisionale, predispongono una valutazione dei potenziali impatti in termini prospettici relativi all'eventuale adozione degli indici sostitutivi individuati</p> <p>Inoltre l'ufficio Risk Management presidia il processo di definizione e revisione dei modelli di stima e di valutazione del rischio di tasso di interesse, verifica il rispetto dei limiti e o predispone la reportistica verso gli Organi aziendali e le altre funzioni di controllo al fine di garantire un'informativa costante circa le rischiosità rilevate.</p>
<b>3.3. Comunicazione alla clientela dell'Indice Sostitutivo e modifica dei Contratti</b>	Area Legale Area Agevolazione e Crediti Area Organizzazione e Risorse umane Ufficio Sistemi Informativi	<p>L'Ufficio Legale Contratti e Convenzione nei casi di cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento predispone la Comunicazione alla clientela con il supporto dell'Ufficio Finanza e dell'Ufficio Amministrazione e Monitoraggio.</p> <p>L'ufficio Legale Contratti e Convenzioni sottopone il suddetto documento alla funzione Compliance al fine di verificare che sia conforme con la normativa interna ed esterna tempo per tempo vigente.</p> <p>L'ufficio Amministrazione e Monitoraggio cura l'invio della suddetta Comunicazione alla clientela e la pubblicazione sul sito aziendale dell'informativa con il supporto dell'ufficio Sistemi Informativi. L'ufficio Organizzazione e Processi Normativi cura l'attivazione delle eventuali procedure informatiche da parte dell'Ufficio sistemi Informativi necessarie ai fini dei processi previsti dal presente Piano di Sostituzione dei tassi.</p> <p>L'ufficio Legale Contratti e Convenzioni valuta e predispone le eventuali modifiche da apportare alla contrattualistica e alla modulistica della</p>

		clientela con il supporto dell'Ufficio Finanza e dell'Ufficio Amministrazione e Monitoraggio
<b>3.4. Monitoraggio continuo degli indici di riferimento e degli indici sostitutivi e revisione periodica e aggiornamento delle Clausole di fallback</b>	Area Amministrazione e Finanza  Area Agevolazione e Crediti	L'ufficio Finanza monitora gli indici di riferimento e gli indici sostitutivi previsti nel Piano di sostituzione verificando e comunicando all'Area Legale, Risk Management, Area Organizzazione e Risorse umane, Pianificazione e Controllo di gestione e Compliance eventuali cessazioni o variazioni sostanziali.
<b>3.5. Predisposizione, Revisione e modifiche al Piano di Sostituzione</b>	Area Organizzazione e Risorse Umane Area Agevolazioni e Crediti Area Amministrazione e Finanza Area Legale Ufficio Risk management Compliance C.d.A	L'ufficio Organizzazione e Processi normativi predispone e aggiorna il Piano di sostituzione con il supporto dell'Ufficio Finanza, dell'ufficio Amministrazione e monitoraggio, dell'ufficio Legale, Risk Management e della funzione di Compliance.  Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica approva, su proposta congiunta con parere della Compliance, il presente "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" e eventuali i successivi aggiornamenti.

## 5 Tabella Indici di riferimento e Indici sostitutivi

### 5.1 Ambiti di applicazione

In merito all'ambito di applicazione, il comma 5 dell'articolo 118-bis stabilisce che *"I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18)2, del regolamento (UE) 2016/1011"*.

Tutto quanto sopra premesso e in base al disposto normativo del 5° comma dell'articolo 118-bis, IRFIS, ad oggi in assenza di diverse indicazioni e/o chiarimenti dell'Autorità di Vigilanza, ha proceduto ad una ricognizione, a titolo prudenziale, dei prodotti e servizi offerti al fine di individuare ove vi siano contratti finanziari potenzialmente interessati dalla riforma.

In tale ottica, sono stati individuati tre prodotti potenzialmente impattati dalla riforma di cui all'articolo 118-bis a valere su Fondi Propri e Fondi Terzi:

- ✓ Finanziamento a tasso variabile con contestuale erogazione e quietanza predisposti in conformità allo specifico regolamento;
- ✓ Finanziamento ipotecario per investimenti a tasso variabile;
- ✓ Credito di esercizio a tasso variabile.

## 5.2 Tabella

In conformità alle disposizioni regolamentari richiamate, di seguito, si riporta una tabella nella quale, per ogni indice di riferimento attualmente utilizzato, è previsto l'indice sostitutivo con evidenza dell'emittente/amministratore dello stesso.

Codice tasso applicato	Descrizione	Emittente Amministratore dell'Indice	Prodotto	Tasso sostitutivo	Emittente Amministratore dell'Indice
002	BCE (ex T.U.S.)	Banca Centrale Europea	Mutuo - Finanziamento	Euribor 3M (365/360)	European Money Market Institute
003	BCE (ex T.U.R.)	Banca Centrale Europea	Mutuo - Finanziamento	Euribor 3M (365/360)	European Money Market Institute
08	BCE (ex T.U.S.)	Banca Centrale Europea	Mutuo - Finanziamento	Euribor 3M (365/360)	European Money Market Institute
44	Euribor 6M (365/360)	European Money Market Institute	Mutuo - Finanziamento	BCE	Banca Centrale Europea
45	Euribor 3M	European Money Market Institute	Mutuo - Finanziamento	BCE	Banca Centrale Europea
45*	Euribor 3M (365/360)	European Money Market Institute	Mutuo - Finanziamento	BCE	Banca Centrale Europea
62	Euribor 1M (365/360)	European Money Market Institute	Mutuo - Finanziamento	BCE	Banca Centrale Europea
63	Euribor 1M	European Money Market Institute	Mutuo - Finanziamento	BCE	Banca Centrale Europea

## 5.3 Operatività Fondo Sicilia

In merito all'operatività di finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia ex art. 2 della Legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 e ss.mm.ii, la vigente normativa (si veda artt. 6 e 7 del D.A. n. 17/GAB del 17/6/2019) prevede quale tasso base di riferimento il Tasso BCE.

Il *“Manuale operativo per la regolamentazione e per le procedure da adottare per la concessione ed erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia”* prevede che *“per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manuale .... si fa riferimento a quanto previsto nella vigente procedura “Regolamento del Credito” della Società .....*”.

Tenuto conto di ciò, per le operazioni di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia si farà riferimento alla disciplina in materia di tasso di sostituzione applicabile alle altre operatività per le quali è previsto, come tasso base, il Tasso BCE.

## 6 Aggiornamento del Piano

Il presente documento è pubblicato e mantenuto aggiornato sul sito internet della Società <https://www.irfis.it/> nella Sez. Trasparenza nella quale sono riportati ed aggiornati periodicamente gli indici di riferimento utilizzati.

In caso di aggiornamento del presente Piano, questo sarà portato a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.